

chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza.

91. Un siffatto diritto rafforzato, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. In quest'ottica, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un'effettiva concorrenza nella Comunità (sentenza *Courage e Crehan*, cit., punto 27).

92. Per quanto riguarda la concessione di un risarcimento danni e un'eventuale possibilità di liquidare danni punitivi, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati.

93. A tale riguardo, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, una forma particolare di risarcimento, qual è il risarcimento esemplare o punitivo, deve poter essere riconosciuta nell'ambito di azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, qualora possa esserlo nell'ambito di azioni analoghe fondate sul diritto interno (v., in tal senso, sentenza *Brasserie du pêcheur e Factortame*, [5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029], punto 90).

94. Tuttavia, risulta da una giurisprudenza costante che il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto (v., in particolare, sentenze 4 ottobre 1979, causa 238/78, *Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. 2955, punto 14; 21 settembre 2000, cause riunite C-441/98 e C-442/98, *Michailidis*, Racc. pag. I-7145, punto 31, e *Courage e Crehan*, cit., punto 30).

95. D'altra parte, dal principio di effettività e dal diritto di chiunque a chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (*damnum emergens*), ma anche del mancato guadagno (*lucrum cessans*), nonché il pagamento di interessi.

96. Infatti l'esclusione totale del lucro cessante dal danno risarcibile non può essere ammessa in caso di violazione del diritto comunitario poiché, soprattutto in tema di controversie di natura economica o commerciale, una tale esclusione totale del lucro cessante si presta a rendere di fatto impossibile il risarcimento del danno (v. sentenze *Brasserie du pêcheur et Factortame*, cit., punto 87, e 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, *Metallgesellschaft e a.*, Racc. pag. I-1727, punto 91).

97. Per quanto riguarda il pagamento di interessi, la Corte ha ricordato al punto 31 della sentenza 2 agosto 1993, causa C-271/91, *Marshall* (Racc. pag. I-4367), che la loro corresponsione, ai sensi delle pertinenti norme nazionali, costituisce una componente essenziale di un indennizzo.

98. Ne consegue che occorre risolvere la [...] questione [...] nel senso che, in mancanza di disposizioni di diritto comunitario in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono la determinazione dell'entità del risarcimento del danno causato da un'intesa o da una pratica vietata dall'art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

99. Pertanto, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, se un risarcimento danni particolare, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell'ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell'ambito di queste ultime azioni. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto.

100. D'altro lato, dal principio di effettività e dal diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (*damnum emergens*), ma anche del mancato guadagno (*lucrum cessans*), nonché il pagamento di interessi ».

2.5. Comportamenti degli Stati

X 30 gennaio 1985, *Bureau national interprofessionnel du cognac c. Guy Clair*, causa 123/83, Racc. 391.

Nel novembre 1980 il Bureau national interprofessionnel du cognac (« BNIC »), organizzazione francese di categorie nel settore dei vini e dell'acquavite di cognac, adottava all'unanimità un documento intitolato « Accord interprofessionnel relatif aux prix de vins blancs distillables et des eaux-de-vie de cognac ». Tale atto fissava il prezzo minimo dei fattori essenziali che determinano il costo di produzione delle acquaviti e affermava la nullità di qualsiasi contratto stipulato in contrasto con le sue disposizioni. L'accordo, firmato dai rappresentanti dei commercianti e dei viticoltori presenti nell'assemblea del BNIC nonché dal suo direttore, diventava obbligatorio, con decreto del Ministro dell'agricoltura, per tutti i membri delle categorie che costituiscono questa organizzazione. A seguito di reclami di vari viticoltori, il BNIC citava dinanzi al tribunale competente (Tribunal de grande instance di Saintes) il signor Clair, commerciante in Brie - sous - Matba, chiedendo l'annullamento dei contratti con i quali il convenuto aveva acquistato da diversi viticoltori delle acquaviti di cognac a prezzi inferiori a quelli stabiliti dal decreto. Il giudice adito, si rivolgeva in via pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo, tra l'altro, se l'accordo in questione fosse un accordo concluso da imprese o associazioni d'impresе. In proposito, la Corte ha osservato:

« 22. [...] va rilevato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti dell'accordo, qualora questo abbia l'oggetto di restringere, impedire o alterare il gioco della concorrenza. Orbene, per sua stessa natura, l'accordo che fissi un prezzo minimo per un prodotto e venga trasmesso alle pubbliche autorità affinché questo prezzo minimo sia omologato, onde renderlo obbligatorio per il complesso degli operatori economici del mercato di cui trattasi, ha l'oggetto di alterare il gioco della concorrenza sul mercato stesso.

23. Quanto all'adozione di un atto della pubblica autorità, destinata a rendere obbligatorio l'accordo per tutti gli operatori economici, anche se non hanno partecipato all'accordo stesso, essa non può avere l'effetto di sottrarlo all'applicazione dell'art. 85, n. 1, come hanno giustamente rilevato il convenuto nella causa principale e la Commissione. [...]

25. Il fatto che il presidente o il direttore di un ente in seno al quale è stato concluso un accordo avente l'oggetto di impedire il libero gioco della concorrenza apponga, mentre ciò non è prescritto dalla legge nazionale, la propria firma in calce all'accordo è irrilevante ai fini dell'applicazione all'accordo stesso dell'art. 85, n. 1, del trattato.

26. Dal complesso di quanto precede discende che la [...] questione va risolta dichiarando che l'art. 85, n. 1, del trattato va interpretato nel senso che entra nel campo d'applicazione l'accordo tra categorie per la fissazione del prezzo minimo di un prodotto come le acquaviti di cognac, accordo concluso da due gruppi di operatori economici, nell'ambito e secondo la procedura di un ente del genere del BNIC ».

1° ottobre 1998, Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. c. Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl, causa C-38/97, Racc. I-5955.

La società Autotrasporti Librandi Snc (in prosieguo: la « Librandi ») era stata incaricata dalla società Cuttica spedizioni e servizi internazionali Srl (in prosieguo: la « Cuttica ») di effettuare alcuni trasporti di contenitori. Dopo l'esecuzione dei trasporti, la Cuttica versava alla Librandi una somma inferiore a quella risultante dai decreti ministeriali italiani 24 marzo e 26 giugno 1995, che fissano le tariffe obbligatorie per gli autotrasporti di merci per conto terzi. La Librandi adiva allora il giudice competente (Giudice di pace di Genova) chiedendo di condannare la Cuttica al pagamento della differenza tra la somma versata e la somma dovuta, conformemente alla tariffa obbligatoria secondo i citati decreti. Il giudice adito, dubitava, fra l'altro, della compatibilità dei suddetti decreti ministeriali con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza 5 ottobre 1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto (Racc. pag. I-2883) e, quindi, del fatto che una normativa nazionale la quale prevede che le tariffe obbligatorie dei trasporti di merci su strada siano approvate e rese esecutive dalla pubblica autorità sulla base della proposta di un Comitato

composto da una maggioranza di operatori economici interessati sia compatibile con gli artt. 3, lett. f) e g), 10, 81 e 82 Trattato CE e si interrogava sul fatto che queste ultime disposizioni ostino ad una normativa nazionale (art. 3, del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82) che estende le tariffe obbligatorie in materia di contratti per servizi di autotrasporto ad altri tipi di contratti riferibili a differenti servizi quali, in particolare, l'appalto e/o il noleggio. Pertanto, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia tali questioni in via pregiudiziale. La Corte, in proposito, ha osservato:

« 25. Con le due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo domanda sostanzialmente se gli artt. 3, lett. f) e g), 5, 85, 86 e 90 del Trattato ostino a una normativa di uno Stato membro che preveda che le tariffe dei trasporti di merci su strada siano approvate e rese esecutive dai pubblici poteri, sulla base di proposte di un comitato centrale composto in maggioranza di rappresentanti degli operatori economici interessati, e che estenda le tariffe obbligatorie applicabili in materia di contratti di trasporto di merci su strada ad altri tipi di contratti, relativi a servizi diversi, quali, in particolare, i contratti su gara d'appalto e i contratti di noleggio.

26. A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo una costante giurisprudenza, si è in presenza di una violazione degli artt. 5 e 85 del Trattato quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica (v. sentenze 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke, Racc. pag. 4769, punto 16; 17 novembre 1993, causa C-185/91, Reiff, Racc. pag. I-5801, punto 14, e 9 giugno 1994, causa C-153/93, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, Racc. pag. I-2517, punto 14).

27. Occorre ricordare, di seguito, che la Corte ha dichiarato che gli artt. 3, lett. g), 5 e 86 del Trattato possono applicarsi ad una normativa del tipo della legge italiana nella sola ipotesi in cui fosse provato che siffatta legge conferisce ad un'impresa una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori (sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffman-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 38).

28. Occorre infine ricordare che nella [...] sentenza Centro Servizi Spediporto [5 ottobre 1995, causa C-96/94, Racc. pag. I-2883] la Corte era stata investita di una questione analoga rispetto alla normativa italiana in vigore all'epoca, la quale si distingueva in sostanza da quella applicabile nella causa a qua per il solo fatto che le associazioni nazionali di categoria dei trasportatori di merci su strada avevano dodici rappresentanti in seno al comitato centrale in luogo di diciassette.

« 26. Per risolvere detta questione occorre ricordare che la deroga all'applicazione delle norme del Trattato prevista dall'art. 90, n. 2, del Trattato stesso è subordinata non solo al fatto che i pubblici poteri abbiano affidato all'impresa di cui trattasi la gestione di un servizio economico d'interesse generale, ma anche al fatto che l'applicazione delle norme del Trattato osti all'adempimento della specifica missione affidatale e che non venga compromesso l'interesse della Comunità (v. sentenza 3 ottobre 1985, CBEM, punto 17 della motivazione, causa 311/84, Racc. pag. 3261; sentenza 23 aprile 1991, Höefner [causa C-41/90, Racc. pag. I-1979], punto 24 della motivazione).

27. Si deve rilevare in proposito che non risulta dagli atti di causa trasmessi dal giudice nazionale né dalle osservazioni presentate alla Corte che l'interesse economico generale legato alle operazioni portuali abbia un carattere specifico rispetto a quello di altre attività della vita economica e nemmeno che, se così fosse, l'applicazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle in materia di concorrenza e in materia di libera circolazione, osterebbe all'adempimento di siffatta missione.

28. La [...] questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 90, n. 2, del Trattato deve essere interpretato nel senso che un'impresa o compagnia portuale che si trovi nella situazione [di cui trattasi nel caso di specie] non può essere considerata, unicamente in base agli elementi risultanti da tale descrizione, incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale ai sensi di detta disposizione ».

X 19 maggio 1993, Procedimento penale a carico di Paul Corbeau, causa C-320/91, Racc. I-2533.

Per la parte in fatto si rinvia a questo capitolo, segnatamente alla sezione 1 dedicata alla nozione di impresa. La Corte di giustizia è stata chiamata, tra l'altro, a stabilire se, di fatto, l'art. 90 Trattato CEE (oggi art. 86 CE) debba essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro che attribuisce ad un ente, quale la Régie des postes, il diritto esclusivo di raccogliere, trasportare e distribuire la corrispondenza, vieti ad un operatore economico stabilito in detto Stato, sotto pena di sanzioni penali, di offrire determinati servizi specifici su quel mercato. In proposito, la Corte ha osservato:

« 12. [...] l'art. 90, n. 1, prevede che gli Stati membri, per quanto riguarda le imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, non emanino né mantengano in vigore alcuna misura in contrasto, in particolare, con le norme del Trattato in materia di concorrenza.

13. Questa disposizione dev'essere interpretata congiuntamente al n. 2 dello stesso articolo che prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano sottoposte alle norme sulla concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adem-

pimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica funzione loro affidata.

14. Quest'ultima disposizione consente quindi agli Stati membri di conferire ad imprese, cui attribuiscono la gestione di servizi di interesse economico generale, diritti esclusivi che possono impedire l'applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, nella misura in cui restrizioni della concorrenza, o persino l'esclusione di qualsiasi concorrenza da parte di altri operatori economici, sono necessarie per garantire l'adempimento della specifica funzione attribuita alle imprese titolari dei diritti esclusivi.

15. Per quanto concerne i servizi di cui trattasi nella causa principale, è indiscutibile che la Régie des postes sia incaricata di un servizio di interesse economico generale che consiste nell'obbligo di effettuare la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, a favore di tutti gli utenti, su tutto il territorio dello Stato membro interessato, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione.

16. Di conseguenza, si tratta di esaminare in quale misura sia necessaria una restrizione della concorrenza, o persino l'esclusione di qualsiasi concorrenza da parte di altri operatori economici, per consentire al titolare del diritto esclusivo di esercitare la sua funzione d'interesse generale, ed in particolare di beneficiare di condizioni economicamente accettabili.

17. Ai fini di questa analisi si deve premettere che l'obbligo del titolare di questa funzione di garantire i suoi servizi in condizioni di equilibrio economico presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e quelli meno redditizi, e giustifica quindi una limitazione della concorrenza da parte di imprenditori privati nei settori economicamente redditizi.

18. Gli imprenditori privati, se fossero infatti autorizzati a fare concorrenza al titolare dei diritti esclusivi nei settori di loro scelta corrispondenti a detti diritti, sarebbero in grado di concentrarsi sulle attività economicamente redditizie e di offrirvi tariffe più vantaggiose di quelle praticate dai titolari dei diritti esclusivi poiché, diversamente da questi ultimi, essi non sono tenuti economicamente ad effettuare una compensazione fra le perdite subite nei settori non redditizi e i profitti realizzati nei settori più redditizi.

19. L'esclusione della concorrenza non si giustifica tuttavia qualora si tratti di servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse generale, che rispondono ad esigenze specifiche di operatori economici e che richiedono determinate prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre, quali la raccolta a domicilio, una maggiore rapidità o affidabilità nella distribuzione, o anche la possibilità di modificare la destinazione durante l'inoltro, nella misura in cui questi servizi, per loro natura e per le condizioni in cui sono offerti, quali l'area geografica in cui sono prestati, non pregiudichino l'equilibrio economico del servizio di interesse economico generale esercitato dal titolare del diritto esclusivo. [...]

21. Le questioni sollevate dal Tribunal correctionnel di Liegi devono

essere risolte pertanto come segue: l'art. 90 del Trattato CEE osta a che una regolamentazione di uno Stato membro che conferisce ad un ente quale la Régie des postes il diritto esclusivo di raccogliere, di trasportare e di distribuire la corrispondenza vietati, sotto pena di sanzioni penali, ad un operatore economico stabilito in detto Stato di offrire taluni servizi specifici, separabili dal servizio di interesse generale, che rispondono ad esigenze particolari degli operatori economici e che richiedono talune prestazioni supplementari che il servizio postale tradizionale non offre, nella misura in cui tali servizi non compromettano l'equilibrio economico del servizio d'interesse economico generale esercitato dal titolare del diritto esclusivo. Spetta al giudice a quo esaminare se i servizi di cui è causa nella controversia di cui è investito rispondano a detti criteri ».

18 giugno 1998, Corsica Ferries France SA c. Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova Coop. arl e a., causa C-266/96, Racc. I-3981.

Per la parte in fatto si rinvia al capitolo V, relativo a cittadinanza, persone e servizi, segnatamente alla sezione 4.2 dedicata al contenuto della libera prestazione dei servizi. La Corte di giustizia, analizzando la rilevanza di un eventuale abuso di posizione dominante da parte delle compagnie di ormeggiatori, constatava che il servizio reso dalle stesse era giustificato dall'art. 90, par. 2 (oggi art. 86, par. 2) Trattato CE: infatti la salvaguardia del porto, delle navi, del personale e il corretto funzionamento del traffico portuale rientrava nell'ambito di un servizio economico di interesse generale svolto dagli ormeggiatori. In particolare, la Corte ha osservato:

« 33. Con la terza questione, che occorre esaminare prima della seconda al fine di utilizzare in maniera ottimale gli elementi del contesto di fatto e di diritto presenti nel fascicolo, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 3, 5, 85, 86 e 90 del Trattato si oppongano ad una normativa di uno Stato membro che conferisce ad imprese stabilite in questo Stato il diritto esclusivo di assicurare il servizio di ormeggio, impone il ricorso a questo servizio ad un prezzo superiore al costo effettivo delle prestazioni e prevede tariffe differenti a seconda dei porti per prestazioni equivalenti.

34. Le regole di concorrenza del Trattato si applicano al settore dei trasporti (v. sentenze 17 novembre 1993, causa C-185/91, Reiff, Racc. pag. I-5801, punto 12, e 9 giugno 1994, causa C-153/93, Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, Racc. pag. I-2517, punto 12).

35. Gli artt. 85 e 86 del Trattato, di per se stessi, riguardano esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri. Da una costante giurisprudenza emerge tuttavia che il combinato disposto degli artt. 85 e 86 con l'art. 5 del Trattato fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provve-

dimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese (sentenza Centro Servizi Spediporto, [5 ottobre 1995, causa C-96/94, Racc. pag. I-2883], punto 20, e giurisprudenza ivi menzionata). [...]

36. Il giudice nazionale si chiede se non sussista, da parte dei gruppi di ormeggiatori di Genova e di La Spezia, un abuso della posizione dominante che essi detengono su una parte sostanziale del mercato comune grazie ai diritti esclusivi che sono stati loro conferiti dalle autorità pubbliche italiane.

37. L'abuso fatto valere nella fattispecie rivestirebbe tre aspetti. Esso risiederebbe nella concessione di diritti esclusivi ai gruppi locali di ormeggiatori, che impedirebbe alle imprese di navigazione di far ricorso al proprio personale per procedere alle operazioni di ormeggio, nel carattere eccessivo del prezzo del servizio, che non avrebbe alcun nesso con il costo reale del servizio effettivamente reso, e nella fissazione di tariffe diverse a seconda dei porti per prestazioni equivalenti.

38. Per quanto riguarda la delimitazione del mercato di cui trattasi, dall'ordinanza di rinvio risulta che il detto mercato è quello dell'esecuzione per conto terzi delle operazioni di ormeggio nei porti di Genova e di La Spezia. Tenuto conto in particolare del volume del traffico nei porti di cui trattasi e della rilevanza di questi porti rispetto agli scambi intracomunitari, ciascuno di questi mercati può essere considerato costituire una parte sostanziale del mercato comune (sentenze 10 dicembre 1991, C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 15, e 12 febbraio 1998, C-163/96, Raso e a., Racc. pag. I-533, punto 26).

39. Per quanto riguarda l'esistenza di diritti esclusivi, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un'impresa che fruisce di un monopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata un'impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato (sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 28; 18 giugno 1991, C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 31; Merci convenzionali porto di Genova, sopra menzionata, punto 14, e Raso e a., sopra menzionata, punto 25).

40. Occorre precisare poi che, sebbene il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato non sia di per sé incompatibile con l'art. 86 del Trattato, uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui tale impresa è indotta a commettere abusi del genere (sentenze Höfner e Elser, sopra menzionate, punto 29; ERT, citata, punto 37; Merci convenzionali porto di Genova, citata, punto 17, e 5 ottobre 1994, C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, Racc. pag. I-5077, punto 18, e Raso e a., citata, punto 27).

41. Ne deriva che uno Stato membro può, senza violare l'art. 86 del

l'ambito di applicazione dell'art. 92 del Trattato, cosicché non occorrerebbe invocare la deroga a detta disposizione prevista dall'art. 77 del Trattato.

105. Ne consegue che le disposizioni del diritto primario riguardanti gli aiuti di Stato e la politica comunitaria dei trasporti sarebbero applicabili alle sovvenzioni di cui trattasi nella causa principale solo qualora, da un lato, non rientrassero nell'ambito delle disposizioni del regolamento n. 1191/69 e, dall'altro — nei limiti in cui tali sovvenzioni sono state concesse al fine di ripianare i costi aggiuntivi sostenuti per l'adempimento di obblighi di servizio — non ricorressero tutte le condizioni formulate ai punti 89-93 della presente sentenza.

106. Tuttavia, anche se le sovvenzioni di cui trattasi nella causa principale si dovessero esaminare alla luce delle disposizioni del Trattato riguardanti gli aiuti di Stato, la deroga prevista dall'art. 77 di quest'ultimo non potrebbe essere applicata alle stesse in quanto tale.

107. Infatti, il 4 giugno 1970 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n. 1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130, pag. 1). L'art. 3 di tale regolamento dispone che « [s]alve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1192/69 (...) e del regolamento (CEE) n. 1191/69 (...), gli Stati membri adottano misure di coordinamento ovvero impongono servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 77 del trattato soltanto nei casi ed alle condizioni seguenti (...) ». Ne consegue che gli Stati membri non sono più autorizzati a invocare l'applicazione dell'art. 77 del Trattato al di fuori dei casi previsti dal diritto comunitario derivato.

108. Pertanto, dal momento che il regolamento n. 1191/69 non è applicabile nella fattispecie e che le sovvenzioni di cui trattasi nella causa principale ricadono nella sfera dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il regolamento n. 1107/70 enuncia, in modo esaustivo, le condizioni in base alle quali le autorità degli Stati membri possono concedere aiuti ai sensi dell'art. 77 del Trattato.

109. Occorre quindi risolvere la seconda parte della questione pregiudiziale nel senso che l'art. 77 del Trattato non può essere applicato a sovvenzioni pubbliche che ripianano i costi aggiuntivi sostenuti per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico senza tener conto del regolamento n. 1191/69 ».

6. Aiuti di Stato

6.1. Nozione

24 gennaio 1978, *Pubblico Ministero del Regno dei Paesi Bassi c. Jacobus Philippus Van Tiggele*, causa 82/77, Racc. 25.

Il Signor van Tiggele, negoziante olandese di vini e liquori, veniva

condannato dal giudice competente (Economische Politie rechter) del tribunale (Arrondissementsrechtbank) di Rotterdam per aver venduto bevande alcoliche a prezzi inferiori a quelli minimi fissati dal regolamento del 17 dicembre 1975 relativo ai prezzi delle bevande distillate per la vendita al dettaglio (Prijsverordening gedistilleerde dranken). Tale regolamento, emanato dalla competente autorità (Produktschap voor gedistilleerde dranken) e approvato dal ministero degli affari economici, aveva istituito per la vendita al dettaglio in ambito nazionale un regime di prezzi minimi fissati sulla base di criteri differenti per ciascuna categoria di bevande distillate. Lo stesso regolamento autorizzava il presidente del Produktschap a concedere esenzioni rispetto alla disciplina in casi determinati. Il giudice investito dalla questione dopo vari gradi di giudizio (Gerechtshof di Amsterdam) si rivolgeva, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia chiedendo, tra l'altro, se il regime dei prezzi di cui trattasi costituisca aiuto di Stato ai sensi degli artt. 92-94 Trattato CEE (oggi artt. 87-89 CE). In proposito, la Corte ha osservato:

« 23. a norma dell'art. 92, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

24. qualunque sia la definizione che va data alla nozione di aiuto ai sensi del suddetto articolo, dal testo stesso di questo risulta che un provvedimento caratterizzato dalla fissazione di prezzi minimi al dettaglio, allo scopo di favorire i distributori di un prodotto e a carico esclusivo dei consumatori, non può costituire un aiuto ai sensi dell'art. 92;

25. infatti, i vantaggi che un simile intervento nel processo formativo dei prezzi comporta per i distributori del prodotto considerato non sono concessi, né direttamente, né indirettamente, mediante risorse statali ai sensi dell'art. 92;

26. la seconda questione va pertanto risolta come segue: l'art. 92 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che la fissazione, da parte di un'autorità pubblica, ma a carico esclusivo dei consumatori, di prezzi minimi per la vendita al dettaglio di un determinato prodotto non costituisce un aiuto statale ai sensi di detto articolo ».

14 novembre 1984, *SA Intermills c. Commissione*, causa 323/82, Racc. 3809.

La società belga SA Intermills, attiva nel settore cartario, riceveva dallo Stato belga, tramite la Regione vallona, un aiuto per la riorganizzazione della produzione. La Commissione, venuta a conoscenza dell'intervento, procedeva ai

statali esulano dall'ambito di applicazione di queste disposizioni. La distinzione tra aiuti concessi dagli Stati e aiuti concessi mediante risorse statali è intesa a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati.

20. Occorre pertanto accertare se le agevolazioni concesse da una disciplina come quella vigente per il registro ISR debbano o meno considerarsi concesse mediante risorse statali.

21. Al riguardo, la disciplina in questione, esaminata sia sotto il profilo delle sue finalità sia sotto quello della sua struttura generale, non è intesa a creare un vantaggio atto a costituire per lo Stato o per gli enti di cui sopra un onere supplementare, bensì unicamente a modificare, in favore delle imprese di navigazione marittima, le condizioni alle quali vengono costituiti i rapporti contrattuali tra le dette imprese e i loro dipendenti. Le conseguenze che ne derivano, in relazione sia alla diversa base di calcolo dei contributi previdenziali, segnalata dal giudice nazionale, sia all'eventuale perdita di gettito tributario riconducibile al basso livello delle retribuzioni, menzionata dalla Commissione, sono inerenti a questa disciplina e non costituiscono un mezzo per accordare alle imprese interessate un vantaggio determinato.

22. Ne consegue che una disciplina come quella vigente per il registro ISR non costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato ».

X 15 marzo 1994, Banco de Crédito Industrial SA divenuto Banco Exterior de España SA c. Ayuntamiento de Valencia, causa C-387/92, Racc. I-877.

Il Banco de Crédito Industrial SA adiva il giudice competente (Tribunal Superior de Justicia della Comunidad Valenciana) contestando una ingiunzione fiscale concernente l'imposta comunale di stabilimento, ovvero il tributo gravante sull'uso o sullo sfruttamento di locali di qualsiasi genere situati nel territorio comunale, a fini industriali o commerciali o per l'esercizio di attività professionali. Il ricorrente faceva valere, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 29 della legge 19 giugno 1971, n. 13, relativa all'ordinamento ed alla disciplina del credito pubblico, in base al quale gli istituti di credito pubblici che avevano veste di soggetti tributari passivi erano esentati da qualsiasi genere di tributo nazionale, provinciale o comunale. Il giudice adito, rivolgendosi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedeva, tra l'altro, se l'esenzione contemplata dalla norma in questione integrasse una violazione dell'art. 90 (oggi art. 86) Trattato CE in combinato disposto con l'art. 92 (oggi art. 87) Trattato CE. A tal proposito, la Corte ha osservato:

« 11. [...] si deve ricordare che dall'art. 90 del Trattato risulta che l'art. 92 riguarda il complesso delle imprese, private o pubbliche, e il complesso

delle produzioni delle suddette imprese, con la sola riserva di cui all'art. 90, n. 2 (sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 18).

12. L'art. 92 del Trattato si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 26).

13. Come la Corte ha già avuto modo di affermare nell'ambito di una causa concernente il Trattato CECA (sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 39), il concetto di aiuto è dunque più comprensivo di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

14. Di conseguenza, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

15. Nei limiti in cui esso sia idoneo ad interferire negli scambi tra gli Stati membri e ad alterare la concorrenza, un simile aiuto è, fatte salve le deroghe previste dal Trattato, incompatibile con il mercato comune.

16. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante (v., segnatamente, sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 11), il Trattato, prevedendo all'art. 93 l'esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, esige che l'accertamento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune consegua ad un procedimento speciale, il cui espletamento compete alla Commissione sotto il controllo della Corte di giustizia.

17. Questa competenza della Commissione si estende del pari agli aiuti concessi dagli Stati alle imprese di cui all'art. 90, n. 2, con particolare riguardo alle imprese che gli Stati membri hanno incaricato della gestione di servizi di interesse economico generale.

18. Pertanto, la distinzione tracciata dall'art. 93 del Trattato tra aiuti esistenti e nuovi aiuti è altresì valevole per gli aiuti concessi dagli Stati a imprese che rientrano nelle previsioni dell'art. 90, n. 2.

19. A tale riguardo si deve constatare che l'aiuto controverso nella causa principale è stato istituito con legge anteriore all'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee. Esso costituisce quindi, alla stessa stregua degli aiuti esistenti negli Stati membri originari al momento dell'entrata in

vigore del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, un aiuto esistente.

20. Orbene, un aiuto esistente può continuare ad essere erogato fintantoché la Commissione non l'abbia dichiarato incompatibile con il mercato comune (v. sentenza 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/ Commissione, Racc. pag. I-4145, punto 25).

21. Ne consegue che, fino a quando la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto esistente con il mercato comune, non vi è necessità di esaminare la questione se ed entro quali limiti tale aiuto possa sfuggire, in forza dell'art. 90, n. 2, del Trattato, al divieto sancito dall'art. 92 del medesimo.

22. Le questioni pregiudiziali vanno pertanto risolte nel senso che un provvedimento mediante il quale uno Stato membro accordi un'esenzione fiscale a imprese pubbliche costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato; siffatto aiuto, ove abbia carattere di aiuto esistente, può continuare ad essere applicato fintantoché la Commissione non lo abbia dichiarato incompatibile con il mercato comune».

7 maggio 1998, Epifanio Viscido e a. c. Ente Poste Italiane, cause riunite C-52/97, C-53/97, C-54/97, Racc. I-2629.

Il signor Viscido, dipendente dell'Ente Poste Italiane, conveniva tale ente dinanzi al giudice competente (Pretura circondariale di Trento) contestando che la sua assunzione non avrebbe dovuto essere effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, bensì indeterminato. A sostegno di tale tesi, il ricorrente rilevava che, secondo il diritto italiano, il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato era consentito soltanto in via eccezionale, disponendo, in particolare, l'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, che, salvo talune eccezioni precisate dalla legge stessa, un contratto di lavoro deve essere considerato a tempo indeterminato. Il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, ha tuttavia attribuito, ai lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 avevano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente Poste, il diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di accordi con le organizzazioni sindacali, all'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente Poste per la stessa qualifica e/o mansione sino alla data del 31 dicembre 1996. Tale normativa ha altresì stabilito che i lavoratori interessati avrebbero dovuto manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Inoltre, le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste, a partire dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non potevano dare luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadevano allo scadere del termine finale di ciascun contratto. Il ricorrente eccepiva che la normativa costituisse un aiuto di Stato, e come tale dovesse essere assoggettata alle procedure e alle verifiche di compatibilità di cui agli artt. 92 e 93 (oggi artt. 87 e 88) Trattato CE. Il giudice adito poneva diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, che sulla nozione rilevante di « aiuto », ha osservato:

« 11. Con la prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se una disposizione nazionale che esonera una sola impresa dal rispetto della normativa generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

12. Il giudice a quo rileva che l'Ente Poste Italiane, poiché non è obbligato a concludere contratti di lavoro a tempo indeterminato, trae vantaggio dalla flessibilità rispetto alle imprese operanti nello stesso settore.

13. A questo proposito, occorre ricordare che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli « aiuti concessi dagli Stati » e gli aiuti concessi « mediante risorse statali » non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc. pag. 25, punti 24 e 25; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 19, e 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, Racc. pag. I-6185, punto 16).

14. Nel caso di specie, si deve constatare che l'esclusione di una sola impresa dalla normativa generalmente applicata in materia di contratti di lavoro a tempo determinato non dà luogo ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali verso tale impresa.

15. Ne consegue che la disposizione considerata nelle cause principali non costituisce un mezzo per accordare direttamente o indirettamente un vantaggio mediante risorse statali.

16. Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato».

1° dicembre 1998, Ecotrade Srl c. Altiforni e Ferriere di Servola Spa (AFS), causa C-200/97, Racc. I-7907.

La Ecotrade Srl, società di capitali che operava nel campo del commercio